EDIZIONE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 133 - 7
(Numero stampato il 19 giugno 1946)

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 10 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.	All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(1482)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 496.

Proroga, a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, del R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, relativo alla concessione di una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, che ha concesso, per la durata della guerra, una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le norme del R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad avere vigore fino a sei mesi dalla data della cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 257. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 497.

Abrogazione delle limitazioni nella distribuzione dei dividendi delle società commerciali.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1714, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941, n. 277, concernente la nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle Società commerciali;

Visto l'art. 15, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, col quale venne stabilita una ulteriore riduzione del 10 per cento dell'ammontare degli utili distribuibili;

Ritenuta la necessità di abrogare ogni limitazione nella distribuzione degli utili in parola;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio sociale in corso alla data della entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1714, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941, n. 277, e nell'art. 15, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, in materia di distribuzione dei dividendi delle società commerciali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 259. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 498.

Istituzione dell'Ente autonomo del Flumendosa.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Ritenuta l'opportunità di assicurare, mediante speciali norme la pronta realizzazione delle opere per la miglior utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, a scopo d'irrigazione, potabile e di produzione di forza motrice;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito con sede a Cagliari, l'Ente autonomo del Flumendosa avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice.

Art. 2.

L'Ente autonomo provvede a tutto quanto occorre per lo studio dei progetti, per il conseguimento delle concessioni di derivazione e di utilizzazione delle acque e per il finanziamento e la costruzione delle opere.

All'Ente autonomo può essere affidata anche l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica che risultassero necessarie per la migliore attuazione dei compiti demandatigli.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, il Comitato di presidenza, il presidente e il Collegio dei revisori.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente e un vice presidente nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

b) due membri, di cui uno tecnico, nominati dal Ministro per i lavori pubblici;

c) un membro nominato dal Ministro per il tesoro;

d) un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e foreste;

e) un membro nominato dal Ministro per l'interno, su designazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

f) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Cagliari;

g) un rappresentante dei Consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale;

h) un rappresentante degli utenti delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, non compresi in detti Consorzi, nominato dal prefetto tra gli utenti stessi;

i) un rappresentante della categoria degli agricoltori e un rappresentante dei lavoratori della terra designati dalle rispettive associazioni.

Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato di presidenza è composto dal presidente e, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente dell'Ente autonomo, dal rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici, dal rappresentante del Ministero dell'agricoltura e le foreste, dal rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Cagliari e dal rappresentante dei Consorzi.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri nominati, rispettivamente, dal Ministro per i lavori pubblici, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'agricoltura e foreste. Esso dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

Art. 4.

I progetti esecutivi delle opere saranno dall'Ente autonomo compilati sulla base dello studio di massima che sarà eseguito dal Ministero dei lavori pubblici.

Le acque occorrenti per l'attuazione dei compiti dell'Ente autonomo giusta il detto studio di massima, resteranno riservate all'Ente stesso per il periodo massimo di otto anni previsto dall'art. 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici con decorrenza dalla entrata in vigore del presente decreto.

Ove entro detto termine l'Ente non ottenga la concessione delle acque a norma del citato testo unico, la riserva di cui al precedente comma potrà essere prorogata di altri quattro anni.

Al fine di non pregiudicare l'attuazione dei compiti dell'Ente autonomo, questo dovrà essere sentito sulle domande in corso per concessione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa e su quelle che, ultimate le opere, fossero presentate per l'utilizzazione delle eventuali acque residue, restando salve le determinazioni che l'Amministrazione adotterà con i provvedimenti definitivi.

Art. 5.

A tutti i lavori e gli impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere sono applicabili le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

Art. 6.

Nella spesa delle opere costruite dall'Ente sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere stesse compreso lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza.

Il perimetro di contribuenza è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Il decreto è trascritto a cura dell'Ente.

La ripartizione della spesa a carico dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto del complesso delle opere o di singoli gruppi a sè stanti, e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo che sia stato accertato dal Ministero dei lavori pubblici il compimento e l'utile funzionamento di tutti i lavori.

I criteri di ripartizione sono fissati nello statuto dell'Ente o con successiva deliberazione del Consiglio d'amministrazione approvata dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste.

La proposta dei criteri di reparto, tanto provvisoria quanto definitiva, è pubblicata per il periodo di 60 giorni a mezzo dell'Ufficio del genio civile e contro di essa è ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Il Ministro per i lavori pubblici provvede, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, decidendo sui reclami presentati.

Contro il provvedimento è ammesso soltanto ricorso di legittimità al Tribunale superiore delle acque.

Art. 7.

I contributi a carico degli interessati sono riscossi con le forme e con la procedura stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette e sono assistiti da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dall'art. 2780, n. 3, del Codice civile.

I contributi a carico degli interessati relativi alle opere di irrigazione e di produzione di forza motrice costituiscono altresì oneri reali gravanti sugli immobili degli utenti.

Art. 8.

Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli scopi indicati nel presente decreto, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria di lire venti salvi gli ordinari emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 9.

Alla manutenzione e all'esercizio delle opere costruite dall'Ente autonomo provvederanno gli interessati. Ove si renda necessario costituire fra di loro consorzi obbligatori per la manutenzione e l'esercizio di determinate categorie o gruppi di opere, l'Ente ne promuoverà la costituzione prima dell'ultimazione delle opere.

Art. 10.

Ultimata la esecuzione delle opere, al fine di mantenere il coordinamento che risultasse necessario fra i vari interessati, per la manutenzione e l'esercizio, delle opere di uso comune, l'Ente potrà trasformarsi in Consorzio di secondo grado, a termini dell'art. 71 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque.

Art. 11.

Le concessioni di derivazione di acque pubbliche accordate all'Ente autonomo passano di pieno diritto ai Consorzi di cui all'art. 10 all'atto della consegna delle opere.

Art. 12.

Per la esecuzione delle opere, aventi carattere di interesse pubblico, lo Stato concorrerà nella misura dell'87,50% per quelle inerenti alla irrigazione, nella misura del 75 % per quelle inerenti alla costruzione degli acquedotti rurali e nella misura del 40 % per quelle inerenti alla costruzione di acquedotti per centri urbani.

Oltre all'eventuale contributo nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, lo Stato potrà concorrere nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici fino alla misura massima del 60 per cento.

Le somme a carico dello Stato saranno stanziate annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 13.

L'Ente autonomo è autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie occorrenti per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 14.

Per le spese generali dell'Ente autonomo e per ogni altro atto preparatorio alla esecuzione delle opere, è autorizzata la spesa di lire duecento milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire cinquanta milioni nell'esercizio finanziario 1946-47 e di lire centocinquanta milioni nell'esercizio finanziario 1947-48.

Le somme di cui sopra saranno accreditate al Provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna, il quale, in relazione al fabbisogno, le verserà all'Ente in conformità di apposita convenzione da approvarsi dall'Alto Commissario per la Sardegna, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato.

Art. 15.

Per gravi irregolarità della gestione dell'Ente autonomo il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste, può promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'Amministrazione dell'Ente autonomo e di nomina di un commissario governativo i cui poteri non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 16.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà provveduto all'approvazione dello statuto dell'Ente autonomo.

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

De Gasperi — Cattani — Scoccimarro — Corbino — Gullo — Gronchi

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 255. — Frasca

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 499.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277, sulle provvidenze a favore dei tabacchicultori.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277, sulle provvidenze a favore dei tabacchicultori;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine iniziale fissato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277, per l'esercizio della facoltà conferita all'Amministrazione dei monopoli a favore dei concessionari speciali per la coltivazione del tabacco, nei casi ivi previsti, decorre dalla produzione del 1946 e non da quella del 1945.

Art. 2.

Agli istituti di credito che finanziano le ditte concessionarie di coltivazione del tabacco per la ricostruzione e il riadattamento dei locali di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, numero 277, l'Amministrazione dei monopoli può concedere la propria garanzia, limitatamente al periodo in cui è erogato il concorso dello Stato, attraverso un'offerta di rilievo dei locali, in caso di dissesto del concessionario, per un importo pari al fido concesso e, comunque, non superiore al 50 % del valore dei fabbricati da ricostruire e da riattare o ricostruiti o riattati, stabilito di comune accordo tra l'Amministrazione e l'Istituto finanziatore, e non superiore alla spesa dei lavori di ricostruzione e di riadattamento, presunta nei modi di cui all'art. 1 del detto decreto n. 277 e della riattrezzatura distrutta per cause di guerra e necessaria alla lavorazione.

Art. 3.

All'Amministrazione dei monopoli è data altresì facoltà di prestare fideiussione agli anzidetti istituti di credito, nei casi in cui non ritenga di assumere l'impegno del rilievo di cui all'articolo precedente, per un periodo massimo di otto anni e per una somma non eccedente il 50 % del valore dei fabbricati da ricostruire e da riattare e, comunque, non superiore alla spesa presunta per la ricostruzione o il riattamento dei locali subentrando nell'ipoteca di 1° grado iscritta sugli immobili dell'Istituto finanziatore.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 274. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 500.

Applicazione dei diritti erariali e demaniali nei confronti dell'Ente Autonomo Teatro Reale dell'Opera e della Reale Accademia di Santa Cecilia nella città di Roma.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Vista la legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276 e successive disposizioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 540, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano;

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008, contenente disposizioni per l'applicazione dell'addizionale 2 per cento a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale di Firenze;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1383, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 10, contenente disposizioni sulla devoluzione dei diritti erariali e demaniali a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;

Visto l'art. 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633, contenente disposizioni sulla protezione dei diritti di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, contenente disposizioni sulla disciplina tributaria degli atti relativi all'esercizio del diritto di autore e determinazione del diritto demaniale;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, contenente disposizioni sui diritti erariali per le corse di cavalli ed altre gare;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563, contenente disposizioni per l'applicazione dell'addizionale 2 % a favore dell'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera di Roma;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1945 il diritto erariale dovuto a norma degli articoli 1, 11 e 12 della legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni, per gli spettacoli promossi dall'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera nonchè dalla Reale Accademia di Santa Cecilia nella città di Roma, è devoluto a favore degli Enti medesimi.

Dalla stessa data il diritto demaniale dovuto a norma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio, è devoluto a favore degli stessi Enti per le opere e concerti che a cura di essi saranno rappresentati od eseguiti nella città di Roma.

Tali diritti continueranno ad essere riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori, e versati al competente capitolo di bilancio di entrata e il pagamento agli Enti interessati, dedotto l'otto per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione, verrà effettuato a cura dello Stato, alla fine di ciascun semestre con imputazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

Art. 2.

A datare dal 28 marzo 1945, il pagamento dei diritti erariali e demaniali spettanti agli Enti autonomi Teatro alla Scala di Milano e Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, in base ai Regi decreti legge 14 novembre 1929, n. 2096 e 14 luglio 1937, n. 1383, convertiti rispettivamente nella legge 1° maggio 1930, n. 540, e 13 gennaio 1938, n. 10, è effettuato previa deduzione dell'otto per cento a favore dello Stato, a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

Uguale deduzione dell'otto per cento è effettuata, a decorrere dalla stessa data e allo stesso titolo, sul pagamento del diritto addizionale spettante agli Enti autonomi Teatro Reale dell'Opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano e Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, rispettivamente in base al Regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563, R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008 e al R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 267. — FRASCÀ

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 501.
Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;
Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;
Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1402;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, contemplate dall'art. 1 della legge 28 settembre 1940, n. 1402, continueranno ad avere efficacia dal 1° giugno 1946 al 31 maggio 1948, sotto l'osservanza delle norme di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 275. — FRASCÀ

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 502.
Provvedimenti per la vendita a privati dei Centri di autocarri attualmente gestiti dallo Stato.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Considerata l'opportunità di alienare gli autocarri ed il materiale automobilistico ceduti a suo tempo al Governo Italiano dalle Autorità Alleate e presi in consegna dai Ministeri del tesoro e dei trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Centri di automezzi nonchè i depositi di materiale automobilistico che le Autorità Alleate hanno ceduto al Governo Italiano per l'esercizio dei trasporti di cose di essenziale necessità per il Paese, sono posti in vendita, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, mediante aggiudicazione al migliore offerente senza le formalità dei pubblici incanti od anche a mezzo di trattativa privata.

La vendita per trattativa privata deve essere peraltro autorizzata con decreto del Ministero dei trasporti e del Ministero del tesoro.

Nel decreto devono essere precisati i motivi per i quali si ricorre a tale forma di vendita.

Le vendite intervenute per ragioni di urgenza prima dell'entrata in vigore del presente decreto, devono intendersi regolate dalle disposizioni in esso contenute ed eseguite in base alle disposizioni stesse.

Art. 2.

Ciascun Centro di automezzi viene venduto nella sua interezza.

Gli acquirenti delle predette aziende devono impegnarsi, ove il Ministero dei trasporti e quello del tesoro al momento della vendita lo ritengano necessario, a gestire le aziende acquistate continuando l'esercizio dei trasporti essenziali alle necessità alimentari e di ricostruzione del Paese e ciò per un periodo di tempo da determinarsi caso per caso.

Nel caso di inadempienza all'eventuale impegno di cui al precedente comma, il Ministero dei trasporti, potrà, a suo giudizio insindacabile, sospendere il titolare dall'esercizio della gestione per un periodo di tempo da uno a sei mesi, provvedendo alla nomina di un commissario il quale curerà la continuazione della gestione stessa.

Art. 3.

Nel periodo di tempo di cui all'art. 2, secondo comma, è vietata ogni cessione, a titolo oneroso o gratuito, degli autoveicoli dei Centri senza la previa autorizzazione del Ministero dei trasporti.

I trasferimenti effettuati senza la prescritta autorizzazione sono nulli di pieno diritto.

Art. 4.

Il Ministero dei trasporti d'intesa con il Ministero del tesoro, fisserà le modalità per l'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Gli utili o le perdite risultanti dai bilanci dei Centri e dei Depositi per il periodo di gestione diretta da parte dello Stato intercorrente dalla presa in consegna alla vendita, sono attribuiti al bilancio dello Stato.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente provvedimento.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, dalla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 266. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina dei sindaci effettivi e supplenti della Sezione autonoma per il credito alberghiero presso la Banca nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, col quale sono state trasferite al Ministero del tesoro le facoltà ed attribuzioni del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto l'art. 35 dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 14 giugno 1938;

Vedute le designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

I signori comm. Pasquale De Roberto, rag. Bruno Strino e dott. Alberto Angiolillo sono nominati, per l'esercizio 1946, sindaci effettivi della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

I signori dott. Sebastiano Favara, cav. dott. Giovanni Garofoli e comm. dott. Carmine Maradei sono nominati sindaci supplenti della Sezione stessa per il periodo anzidetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1642)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca del Friuli in Conegliano Veneto (Treviso).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Conegliano Veneto (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1591)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina del sig. Vitale Clemente a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Biella Aldo fu Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante, il signor Vitale Clemente fu Alessandro, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Vitale Clemente fu Alessandro è nominato rappresentante del sig. Biella Aldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Revoca del sig. Anselmo Mario di Giovanni da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1939, col quale il sig. Anselmo Mario di Giovanni è stato nominato rappresentante alle grida del sig. Columella Pietro fu Michele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 26 aprile 1946, a rogito notar Teodoro Valagussa, col quale il predetto sig. Anselmo Mario rinuncia al mandato conferitogli;

Decreta:

Il sig. Anselmo Mario di Giovanni, cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Columella Pietro fu Michele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1621)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classifica in terza categoria delle opere idrauliche della sponda destra del fiume Piave, dalla Val di Narei alla foce del torrente Ardo (Punta d'Anta), e di entrambe le sponde del torrente Ardo, dal ponte di Fisterre alla foce in Piave.

Con decreto Luogotenenziale 24 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1946, al registro n. 7 LL. PP., foglio n. 113, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione della sponda destra del fiume Piave, dalla Val di Narei alla foce del torrente Ardo (Punta d'Anta), e di entrambe le sponde del torrente Ardo, dal ponte di Fisterre alla foce in Piave, interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato in rosso nella corografia al 25.000 in data 15 maggio 1943 allegata al decreto stesso.

(1717)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Ruolo di anzianità per l'anno 1945

In applicazione dell'art. 9 del R. decreto 2960 del 30 dicembre 1923 e dell'art. 15 del R. decreto 1733 del 15 agosto 1926, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale di 1ª, 2ª e 3ª categoria in servizio al 31 dicembre 1944, nonchè l'elenco del personale, proveniente dalle cessate Amministrazioni austriaca e fiumana, in servizio al 31 dicembre 1945.

(1715)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.